

7

**Regolamento comunale  
sull'occupazione di area pubblica  
e della proprietà privata  
aperta al pubblico transito**

**Città di Bellinzona**

## I. CAMPO D'APPLICAZIONE

### Art. 1

#### **Base legale**

Il Comune di Bellinzona disciplina con il presente regolamento l'occupazione di area pubblica e di spazi pubblici, l'affissione e la pubblicità, sulla base dell'art. 87 LOC, della Legge cantonale sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954 e del relativo Regolamento di applicazione, dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale, nonché della Normativa edilizia comunale.

### A. Norme generali

### Art. 2

#### **Campo d'applicazione**

L'occupazione di area pubblica in superficie, sotterranea e aerea, in qualsiasi forma ed estensione, nonché quella di area privata aperta al pubblico transito, è disciplinata dal presente regolamento ed è soggetta alla preventiva autorizzazione comunale.

### Art. 3

#### **Presentazione dell'istanza**

La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio con indicazione esatta del luogo, della natura, dello scopo, dell'inizio, della durata e della superficie della chiesta occupazione.

E' data facoltà al Municipio di richiedere ulteriore documentazione a seconda dei casi.

§ Nel caso di area privata aperta al pubblico transito la domanda deve essere presentata dal proprietario o controfirmata dallo stesso in segno di accettazione.

### Art. 4

#### **Condizioni per l'autorizzazione**

Il Municipio delibera considerando le esigenze di estetica, di viabilità e di sicurezza generale.

### Art. 5

#### **Modalità**

La durata, l'estensione e le eventuali altre modalità dell'occupazione, come pure l'importo della tassa da applicare, sono stabilite dall'atto di autorizzazione.

### Art. 6

#### **Natura e revocabilità**

1. L'autorizzazione è personale e non trasmissibile. E' data a titolo precario e può essere revocata in ogni momento senza alcun indennizzo con preavviso adeguato per giustificati motivi a esclusivo giudizio del Municipio.  
In tal caso è restituita la quota parte di tassa pagata in più.
2. Il mancato pagamento della tassa comporta la revoca dell'autorizzazione

## **Art. 7**

### ***Responsabilità***

L'interessato risponde personalmente per eventuali violazioni del presente regolamento e per l'eventuale mancato ossequio degli obblighi imposti dall'atto di autorizzazione.

L'interessato è parimenti responsabile di tutti i danni che dovessero derivare alle persone e alle cose a seguito dell'occupazione d'area pubblica o di area privata aperta al libero transito.

## **Art. 8**

### ***Portici***

1. L'uso dell'area sotto i portici riservata al pubblico passaggio può essere disciplinata da particolari convenzioni.
2. In caso di occupazione la relativa estensione è fissata dal Municipio.  
E' facoltà del Comune procedere al riscatto dei diritti ancorati in convenzioni in vigore al momento dell'approvazione del presente regolamento.

## **B. Banchi, tavoli di vendita, tavolini e sedie, tende, vetrinette**

## **Art. 9**

### ***Banchi, tavoli e sportelli di vendita***

L'esposizione di banchi, tavoli o l'apertura di sportelli di vendita su di un'area pubblica all'esterno dei negozi è di regola vietata.

In casi particolari, segnatamente dove non viene compromessa la pubblica viabilità, tale autorizzazione può essere accordata.

## **Art. 10**

### ***Tavolini e sedie di esercizi pubblici***

1. L'esposizione di tavolini e di sedie di esercizi pubblici è concessa compatibilmente alle esigenze della sicurezza pubblica, della viabilità e dell'estetica.
2. Un passaggio per il pubblico, di una larghezza variante da m. 1 a m. 1,50 in rapporto alla lunghezza del fronte, deve sempre essere adeguatamente garantito.
3. In occasione di eventi straordinari (feste particolari, concerti, manifestazioni ecc.) il Municipio può accordare l'occupazione di un'area superiore a quella normale concessa.
4. La manutenzione e la pulizia dell'area così occupata incombono interamente al titolare dell'autorizzazione, il quale si obbliga ad attenersi alle direttive municipali.

## **Art. 11**

### ***Distributori automatici***

1. Il Municipio può autorizzare l'esposizione di distributori automatici all'esterno dei negozi.
2. Se si tratta di distributori infissi nelle facciate degli stabili, valgono pure le relative norme edilizie.

#### **Art. 12**

##### ***Apparecchi musicali e giochi automatici***

L'esposizione di apparecchi musicali automatici, biliardini e giochi elettronici e altri del genere, è vietata.

#### **Art. 13**

##### ***Vetrinette***

1. L'esposizione di vetrinette può essere concessa soltanto dove esistono marciapiedi, portici o speciali arretramenti e quando esse non ostacolano la circolazione.
2. L'applicazione di vetrinette alle colonne e ai pilastri di sostegno dei portici non è concessa. Valgono le relative norme edilizie.

#### **Art. 14**

##### ***Vasi, casse per piante e fiori, paraventii e parasole***

L'esposizione di vasi, cassette per piante o fiori, paraventii o parasole è soggetta ad autorizzazione secondo le norme di cui agli articoli 1 - 8 del presente regolamento e delle relative norme edilizie.

#### **Art. 15**

##### ***Tende***

1. L'esposizione di tende è autorizzata in conformità delle norme edilizie.
2. Le tende con insegne e scritte destinate al pubblico sono pure soggette alla relativa legislazione cantonale.

#### **Art. 16**

##### ***Orari***

Le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti cantonali che regolano la chiusura dei negozi fanno stato per gli orari d'esposizione limitatamente ai banchi di vendita e ad eccezione di tavoli e sedie degli esercizi pubblici e degli infissi.

Trascorso detto orario e limitatamente ai negozi, l'area pubblica deve essere sgomberata.

### **C. Mercati e altre manifestazioni**

#### **Art. 17**

##### ***Mercato settimanale***

L'organizzazione del mercato settimanale è regolata in apposita ordinanza municipale.

#### **Art. 18**

##### ***Manifestazioni, esposizioni e fiere***

L'organizzazione di manifestazioni, esposizioni e fiere deve essere autorizzata di volta in volta dal Municipio.

## **D. Insegne**

### **Art. 19**

#### ***Insegne***

1. L'esposizione di insegne è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti cantonali che regolano la materia.
2. Sono inoltre applicabili le disposizioni del Regolamento edilizio comunale per quanto concerne le limitazioni di sporgenza e di altezza sull'area pubblica, sotto i portici e in generale sull'area privata aperta al libero transito.  
Queste limitazioni devono essere ossequiate anche nel caso di insegne e scritte non soggette a preventiva autorizzazione ai sensi della Legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954.
3. Ogni responsabilità relativa all'esposizione di insegne incombe al titolare dell'autorizzazione.

## **E. Balconi - pensiline**

### **Art. 20**

#### ***Balconi - pensiline***

1. L'autorizzazione per costruire balconi e pensiline sporgenti sull'area pubblica o su quella privata aperta al pubblico transito è rilasciata nell'ambito della decisione municipale relativa alla domanda di costruzione da presentare in conformità del Regolamento edilizio comunale.
2. Sono applicabili le disposizioni del Regolamento edilizio comunale per quanto concerne le limitazioni di sporgenza e di altezza.
3. Ogni responsabilità relativa alla costruzione di balconi e pensiline sporgenti sull'area pubblica e su quella privata aperta al libero transito incombe al proprietario.

## **F. Manufatti interrati**

### **Art. 21**

#### ***Definizione (Art. 44 cpv. 1 R.E.)***

La costruzione o la posa di manufatti interrati quali bacini di chiarificazione, fosse biologiche, pozzi perdenti, separatori di oli e di benzina, impianti di canalizzazione, allacciamenti, cisterne per combustibili e carburanti, botole, pozzi a luce, uscite di sicurezza ecc. entro l'area pubblica o quella privata aperta al libero transito è concessa solo nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità tecnica, entro limiti ragionevoli di spesa, di collocare gli stessi entro l'area privata.

### **Art. 22**

#### ***Autorizzazione (Art 44 cpv. 2 R.E.)***

1. L'istanza va inoltrata al Municipio in due esemplari contemporaneamente alla domanda di costruzione corredata dall'estratto di mappa indicante l'ubicazione e i limiti del manufatto, e dei piani di costruzione e di posa.  
Una copia dei piani è ritornata all'istante con la comunicazione della decisione municipale.

In caso di concessione dell'autorizzazione, viene stipulata una convenzione.

L'autorizzazione è concessa a titolo precario e può essere revocata in ogni tempo, senza indennizzo di sorta da parte del Comune.

2. La convenzione non viene stipulata quando si tratta degli allacciamenti ordinari alla fognatura comunale, alle reti di distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, nonché alla rete telefonica e televisiva.
3. In casi particolari per l'entità e la natura del manufatto interrato il Municipio si riserva la facoltà di procedere all'iscrizione della relativa servitù a R.F., a spese del concessionario.
4. È vietato dar corso ai lavori prima di aver firmato la convenzione prevista dal presente articolo.

#### **Art. 23**

##### ***Modifiche (Art. 44 cpv. 3 R.E.)***

Ogni modifica che si impone ai manufatti interrati nell'ambito della sistemazione di strade marciapiedi, piazze, della fognatura comunale o delle reti dei servizi comunali (acqua potabile, energia elettrica) deve essere eseguita dal titolare dell'autorizzazione a proprie spese.

#### **Art. 24**

##### ***Occupazione area pubblica durante costruzione***

L'occupazione dell'area pubblica o di quella privata aperta al libero transito, rispettivamente l'esecuzione di scavi in queste aree che si rendessero necessarie nell'ambito della costruzione o della posa di questi manufatti interrati, è disciplinata dalle disposizioni di cui al cap. G) del presente regolamento ed è oggetto di domanda separata.

#### **Art. 25**

##### ***Esecuzione***

1. La costruzione o la posa di manufatti interrati deve aver luogo sotto la vigilanza e secondo le direttive del Municipio.  
Questo si riserva di decidere, secondo il suo libero apprezzamento, sui tipi di chiusini e di coperchi da adottare, e in genere sulle modalità di esecuzione di tutti gli elementi del manufatto posati in superficie.
2. Il sedime manomesso nell'ambito dei lavori deve essere ripristinato a spese del titolare dell'autorizzazione, al quale incombe pure l'eliminazione del pericolo e la riparazione dei danni che dovessero emergere in futuro nell'area pubblica a dipendenza dei lavori eseguiti.

#### **Art. 26**

##### ***Responsabilità***

Ogni responsabilità relativa a danni che dovessero essere causati a terzi a dipendenza della costruzione del manufatto interrato, spetta interamente al proprietario.

## **G) Occupazione per cantieri di lavoro**

### **Art. 27**

#### ***Definizione***

1. L'occupazione di area pubblica o di area privata aperta al libero transito allo scopo di installare cantieri di lavoro è concessa nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento razionale dei lavori previsti e avuto riguardo alle esigenze della viabilità e della sicurezza generale. Nel giudizio circa l'estensione e la durata dell'occupazione queste ultime sono preminenti.
2. Valgono le relative norme edilizie.

### **Art. 28**

#### ***Istanza***

L'istanza va presentata al Municipio, corredata dall'estratto di mappa indicante l'ubicazione e la delimitazione dell'occupazione richiesta. Il Municipio può richiedere pure il piano dell'installazione del cantiere, nonché ogni documentazione complementare.

La domanda è demandata all'Ufficio comunale di polizia e all'Ufficio tecnico comunale i quali preavvisano dal profilo delle rispettive competenze.

### **Art. 29**

#### ***Consegna da parte del Municipio***

1. L'occupazione ha inizio il giorno della consegna dell'area per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale e termina il giorno della riconsegna da parte dell'interessato.  
Il Municipio potrà concedere una proroga qualora, per giustificati motivi, l'interessato ne facesse tempestiva richiesta.
2. All'atto della consegna viene redatto un verbale, che servirà a stabilire gli obblighi dell'interessato relativi al ripristino dell'area manomessa conformemente all'art. 33 del presente regolamento.

### **Art. 30**

#### ***Limiti dell'autorizzazione***

L'occupazione dell'area concessa deve aver luogo nel pieno rispetto degli articoli 45 e 46 del Regolamento edilizio comunale.

### **Art. 31**

#### ***Condizioni***

1. L'area occupata deve essere cinta mediante assito chiuso, avente un'altezza di almeno 2,0 metri. L'esecuzione deve essere tale da non recare pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza generale e da presentare in ogni momento un aspetto ordinato e decoroso.
2. L'interessato deve provvedere alla pulizia quotidiana nelle immediate vicinanze dell'area occupata.
3. L'interessato deve provvedere alle necessarie misure di segnalazione stradale, tanto di giorno quanto di notte, secondo le disposizioni dell'Ufficio comunale di polizia.



4. Rimangono riservate le disposizioni stabilite dalle competenti autorità in materia di segnaletica stradale e di cantiere.

#### **Art. 32**

##### ***Divieti***

1. È vietato convogliare nei pozzetti di raccolta stradali e in genere nella fognatura comunale le acque luride provenienti dal cantiere di lavoro, segnatamente dagli impianti di betonaggio.
2. In casi eccezionali l'autorizzazione potrà essere concessa, ritenuto il preventivo accordo con l'Ufficio tecnico comunale circa le modalità dell'immissione.

#### **Art. 33**

##### ***Manutenzione / Resa dell'area occupata***

All'interessato spetta la manutenzione dell'area occupata, come pure quella delle immediate vicinanze in rapporto all'esercizio del cantiere.

Al termine dell'occupazione l'area del cantiere e quella delle immediate vicinanze manomessa o comunque danneggiata nell'ambito dell'esercizio del cantiere, deve essere ripristinata allo stato primitivo, a totale spesa dell'interessato, secondo le direttive dell'Ufficio tecnico comunale; il ripristino deve essere tale che non sia possibile intravedere tracce dell'avvenuta occupazione, è pertanto facoltà del Municipio di esigere, secondo il suo libero apprezzamento, che il raccordo alle esistenti pavimentazioni venga esteso oltre l'area direttamente occupata o comunque interessata dal cantiere di lavoro.

#### **Art. 34**

##### ***Limitazione - Revoca***

È riservata al Municipio la facoltà di revocare in ogni tempo o di limitare, in ordine all'estensione o alla durata, l'occupazione concessa qualora dovesse risultare opportuno nell'interesse della viabilità e della sicurezza pubblica o anche nel caso in cui l'interessato non ossequiasse le direttive municipali; il Comune non rifonderà, in tal caso, alcun indennizzo.

#### **Art. 35**

##### ***Responsabilità***

All'interessato incombe ogni responsabilità in riferimento a danni che dovessero derivare a terzi a dipendenza dell'occupazione dell'area pubblica e di quella privata aperta al libero transito.

### **H. Affissioni e pubblicità**

#### **Art. 36**

##### ***Legislazione / autorizzazione municipale***

L'affissione e la pubblicità sono soggette alle norme delle Leggi cantonali sulle insegne e sul bollo, a quelle del presente regolamento e della Legislazione edilizia comunale.

Nessuna affissione può essere fatta nella giurisdizione comunale senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

In caso di elezioni politiche il Municipio può emanare speciali ordinanze.

## **Art. 37**

### ***Divieto***

L'affissione è in particolare vietata su monumenti, su colonne o su pilastri di portici, su tronchi d'albero, su pali di condotte elettriche o telefoniche, su ponti, su cancellate, su parapetti, su segnali stradali, conformemente alle disposizioni della Legge cantonale sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954.

## **Art. 38**

### ***Appalto servizio d'affissione***

Il servizio di affissione su area pubblica può essere appaltato dal Municipio che si riserva aree proprie di affissione con particolare riferimento al cpv. 2 dell'art. 36.

## **Art. 39**

### ***Pubblicità volante***

1. La distribuzione di materiale di propaganda sulla pubblica via configurante un accresciuto uso d'area pubblica deve essere autorizzata preventivamente dal Municipio.
2. Il lancio di manifestini o di altri oggetti sulle pubbliche vie è in ogni caso vietato.

## **Art. 40**

### ***Pubblicità sonora***

E' vietata la pubblicità sonora salvo casi di manifestazioni particolari per i quali il Municipio deciderà di volta in volta.

## **II. TASSE**

## **Art. 40 bis**

### ***Posteggio veicoli***

Nei posteggi all'aperto muniti di parchimetro può essere riscosso un importo fino a un massimo di fr. 2.- l'ora.

Negli autosili fino a un massimo di fr. 5.- l'ora.

**Adottato dal Consiglio comunale il 14.10.1991 / Approvato dal Dipartimento interno il 3.12.1991**

Nel determinare le singole tasse il Municipio tiene conto in particolare:

- a) **per le tasse di posteggio di breve durata**, del principio della copertura dei costi di realizzazione e di gestione dei posteggi.
- b) **per le tasse di posteggio di lunga durata**, del valore dei beni occupati, del vantaggio economico dell'utente e dell'importanza delle limitazioni cui la cosa è destinata.

**Adottato dal Consiglio comunale il 15.02.1993 / Approvato dal Dipartimento istituzioni il 29.04.1993**

## Art. 41

### **Assoggettamento**

1. L'occupazione di area pubblica o di area privata aperta al pubblico transito è soggetta al pagamento di una tassa. In casi eccezionali, di evidente interesse pubblico, il Municipio può prescindere dal prelevamento di una tassa.
2. A seconda del genere di occupazione la tassa può essere annua o riferita alla frequenza o alla durata dell'occupazione.
3. Per l'occupazione soggetta a tassa annua, questa è sempre riferita all'anno civile e il pagamento deve aver luogo entro il 31 gennaio di ogni anno.  
Se l'occupazione ha inizio, la prima volta, nel corso dell'anno, sarà conteggiata, per quell'anno, solo la rispettiva quota parte, ritenuto un importo minimo di fr. 20.-4.  
Qualora l'occupazione venisse interrotta a seguito di una decisione municipale revocante l'autorizzazione verrà retrocessa la quota parte versata.

## Art. 42

### **Emissione**

E' data facoltà al Municipio di delegare l'emissione e l'incasso delle tasse relative all'applicazione del presente regolamento ai competenti servizi dell'Amministrazione comunale.

## Art. 43

### **Importo delle tasse**

**Entrata in vigore 1. gennaio 1991 / approvato il 24 giugno 1991**

Sono fissate le seguenti tasse:

#### **a) occupazione permanente a tempo indeterminato (tasse annue) \***

	<b>mq/mc/ml</b>	
Vetrine fisse	<i>fr. 60.00</i>	<i>fr. 240.00</i>
Distributori automatici a sportelli fissi		<i>da fr. 240.00</i> <i>a fr. 1'200.00</i>
Insegne lineari luminose	<i>fr. 60.00</i>	<i>fr. 240.00</i>
Insegne lineari non luminose	<i>fr. 45.00</i>	<i>fr. 240.00</i>
Insegne a braccio luminose	<i>fr. 120.00</i>	<i>fr. 360.00</i>
Insegne a braccio non luminose	<i>fr. 100.00</i>	<i>fr. 300.00</i>
Tende e parasole con scritte commerciali	<i>fr. 35.00</i>	<i>fr. 240.00</i>
Tende e parasole senza scritte commerciali	<i>fr. 25.00</i>	<i>fr. 240.00</i>
Banchi e tavoli di vendita o di esposizione	<i>fr. 185.00</i>	<i>fr. 360.00</i>
Distributori automatici e vetrinette mobili, colonne di giornali, ecc.		<i>da fr. 360.00</i> <i>a fr. 1'200.00</i>

**Oggetto****mq/mc/ml****minimo**

Area destinata a esposizione di tavolini e sedie esercizi pubblici

*fr. 180.00**fr. 360.00*

Per queste tasse (esposizione di tavolini sedie di esercizi pubblici) può essere concessa una riduzione massima del 30% per gli esercizi pubblici che si trovano in zone periferiche.

Cassette per fiori

*fr. 0.00**fr. 0.00*

Ombrelloni scritte commerciali

*fr. 120.00*

Ombrelloni senza scritte commerciali

*fr. 90.00***Manufatti interrati**

cisterne carburanti e vani sotterranei

*fr. 25.00**fr. 120.00*

bacini di chiarificazione, fosse biologiche, pozzi perdenti

*a corpo**fr. 120.00*

pozzetti di raccolta e d'ispezione

*a corpo**fr. 60.00*

botole, pozzi luce, uscite di sicurezza

*fr. 25.00**fr. 60.00*

condotte acqua, canalizzazioni, tombinare

*fr. 6.00**fr. 60.00***b) Occupazione stagionale (tassa mensile) \***

banchi di marroni, gelatai, venditori in genere

*fr. 36.00***c) Occupazione temporanea occasionale \***

1. - banchi e tavoli di vendita, esposizione esterno negozi, distributori automatici al giorno

*da**fr. 25.00**a**fr. 240.00*

- tavolini e sedie esercizi pubblici (per tavolo)

*per tavolo al  
giorno**fr. 12.00*

- spacci vendita, diversi, alberi di Natale, lotterie, prevendita per spettacoli, ecc. al giorno

*da**fr. 25.00**a**fr. 240.00***Occupazione area pubblica per cantieri di lavoro**

2. - scavi allacciamenti ai servizi pubblici

primi 15 giorni

*fr. 9.00/mq*

per ogni mese o frazione di mese

*fr. 12.00/mq**fr. 120.00.*

- accessi di cantiere: per ogni mese o frazione

*fr. 36.00/ml**fr. 240.00*

- impianti di cantiere, ponteggi, depositi di materiale

fino a 15 giorni

*fr. 9.00/mq*

per ogni mese o frazione di mese

*fr. 12.00/mq**fr. 120.00*

- ponteggi che non intralciano il transito

Riduzione del 30%

§ Per le tasse di cui al paragrafo c) 2. può essere concessa una riduzione massima del 30% se i lavori in questione hanno luogo in zone periferiche.

**d) Affissione e pubblicità**

La tassa di concessione del diritto esclusivo di esercitare l'affissione su area pubblica è stabilita dal Municipio avuto riguardo ai diritti che tale concessione comporta.

**e) Esposizione, parchi divertimenti, casi speciali**

Per l'occupazione di area pubblica da parte di parchi di divertimenti e in casi speciali la tassa è fissata dal Municipio avuto riguardo all'ubicazione e all'importanza dell'area occupata.

**Art. 44**

**Spese**

Le spese non assimilabili al concetto di tassa ma inerenti all'occupazione dell'area pubblica sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione.

**III. DISPOSIZIONI PENALI**

**Art. 45**

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punibili con multe fino a fr 10'000.-riservato il diritto di eventuale risarcimento di danni e della revoca dell'autorizzazione concessa.

**IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 46**

Le autorizzazioni già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.

**Art. 47**

1. Il Municipio decreterà l'entrata in vigore con speciale ordinanza del presente regolamento non appena lo stesso avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.
2. Per le tasse l'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 1981.

**Art. 48**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si riterrà abrogato il precedente regolamento del 2 gennaio 1935.

\* \* \*

**Approvato dal Consiglio comunale il 1. giugno 1981**

**Approvato dal Consiglio di Stato il 16 novembre 1981**

**Modifiche successive del 24 giugno 1991, 3 dicembre 1991 e 24 aprile 1993**

**\* Modifiche adottate con decisione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2014**

**Esposte al pubblico dal 23 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015**

**Approvate dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti Locali con risoluzione del 23 febbraio 2015**

**In vigore dal 1. gennaio 2015**